Imposta di registro – Clausola penale inserita nei contratti di appalto di lavori pubblici

9 Luglio 2004

La clausola penale inserita obbligatoriamente nei contratti d`appalto di lavori pubblici, ai sensi della legge 109/1994, non è soggetta autonomamente ad imposta di registro.

Così precisa l`Agenzia delle Entrate, in **risposta ad una specifica istanza di interpello** proposta dall`ANCE, aderendo all`interpretazione per la quale la clausola penale, in quanto inserita per obbligo normativo nei contratti d`appalto di lavori pubblici, si deve considerare, ai fini dell`imposta di registro, una disposizione derivante e dipendente necessariamente dall`obbligazione principale e, come tale, non assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell`art.21, comma 2, del D.P.R. 131/1986.

Al momento della registrazione del contratto è dovuta, quindi, una sola imposta di registro in misura fissa, pari a 129,11 euro.

Solo a seguito dell`inadempimento dell`obbligazione principale, la clausola penale produce i suoi effetti patrimoniali ed è, quindi, soggetta ad imposta di registro proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell`art.9 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 131/1986.

Tenuto conto dell`obbligatorietà della clausola penale nell`ambito dei contratti d`appalto di lavori pubblici, l`Agenzia specifica che per tali fattispecie non rileva quanto espresso nella precedente risoluzione 310388 del 18 giugno 1990 che ha riconosciuto, invece, l`imponibilità autonoma alle clausole penali volontariamente (non per obbligo di legge) apposte dalle parti contraenti.

4030-risposta ad una specifica istanza di interpello.pdfApri